



TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI

Sezione Lavoro

Causa R.G.N. 2995 /08

Parti: XXXX : / Ministero della Pubblica Istruzione -  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna | a

Il giudice, dott.ssa Alessandra Lucarino,

letti gli atti,

a scioglimento della riserva assunta ha emesso la seguente ordinanza

PREMESSO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 22.12.2007 il ricorrente esponeva di aver lavorato, con profilo professionale di Assistente Tecnico Amministrativo, presso il Liceo in virtù di un contratto a tempo determinato, di supplenza, con decorrenza dal 19.9.2006 al 30.6.2007, stipulato per coprire un posto privo del titolare nell'organico della amministrazione resistente e disponibile prima della data del 31.12.2006; che tale incarico gli era stato conferito dal Dirigente Scolastico dell'Istituto mediante l'utilizzo delle graduatorie di istituto, essendo esauriti gli aventi diritto inseriti nelle graduatorie permanenti e negli elenchi provinciali.

Sotto il profilo del *fumus boni iuris* lamentava l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, sino al termine delle attività didattiche (30.6.2007), in quanto contrario alle previsioni di cui all'art. 4 della Legge 3.5.1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), e di cui al D.M. 13.12.2000 n. 430 (regolamento attuativo recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario).

Sotto il profilo del *periculum in mora*, adduceva il pregiudizio di perdere, nelle more del giudizio di merito, l'ulteriore anzianità di servizio di due mesi pari ad un punto nella graduatoria permanente, che l'avrebbe agevolato rispetto ad altri candidati per conseguire anticipatamente ad essi l'immissione in ruolo o la scelta della sede più agevole in occasione delle prossime nomine per il nuovo anno scolastico ed, altresì, l'ulteriore pregiudizio rappresentato dal concorso per soli titoli bandito per data prossima recente.

Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo al giudice adito di dichiarare l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con l'Amministrazione convenuta e, per l'effetto, di riconoscere, ai fini giuridici, il servizio prestato al 31 agosto 2006 anziché al 30 giugno 2006, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio Scolastico Regionale di Cagliari contestando la domanda, sia sotto il profilo del *fumus boni iuris* sia del *periculum in mora*, e chiedendone il rigetto. In particolare, esprimeva che il termine finale apposto al contratto stipulato con il ricorrente era da considerarsi legittimo poiché conforme alla normativa vigente contenuta nella legge 124/1999 e nel DM 430/2000 (art. 1 comma 6 lett. b e art. 6 comma 1), nonché conforme alla direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 1004 del 21.7.2006 e alla nota n. 10606/B del 6.9.2006.

Con provvedimento in data 22.2.2008, visto l'art. 8, comma 3, del DPR 319/2003, che stabilisce che la legittimazione passiva in materia di contenzioso del personale della scuola è dell'Ufficio Scolastico Regionale, il giudice autorizzava il rinnovo della notifica del ricorso nei confronti del suddetto Ufficio Scolastico Regionale, e, all'udienza del 4.4.2008, acquisita la documentazione in atti, si riservava.

#### OSSERVA

Il ricorso è fondato.

Si osserva che ai fini dell'azionabilità della c.d. tutela cautelare atipica di cui all'art. 700 c.p.c., il Giudice è chiamato a verificare se il ricorrente abbia agito in difesa di un diritto: a) che sia possibile oggetto di un giudizio ordinario di cognizione; b) che non sia tutelato da una misura cautelare tipica; c) che sia sorretto dal "*fumus boni iuris*" cioè dalla apparenza di fondatezza della domanda; d) che, a causa del tempo necessario a



farlo valere in via ordinaria, sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile ossia non riparabile adeguatamente nella forma dell'equivalente monetario ("*periculum in mora*").

Naturalmente, la mancanza anche di uno solo dei suddetti presupposti impedisce l'emaneazione del provvedimento cautelare.

La sussistenza, nella specie, dei primi due elementi tra quelli sopra indicati, risulta di palmare evidenza e non necessita di ulteriori verifiche ed approfondimenti.

Quanto al *fumus boni iuris*, cioè alla probabile esistenza del diritto che costituirà oggetto del processo a cognizione piena, ritiene il Giudice che nel procedimento in oggetto esso sussista.

Risulta pacifico in atti che il ricorrente ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato, profilo professionale Assistente Tecnico Amministrativo, con l'amministrazione convenuta, con decorrenza 19.9.2006 - 30.6.2007; che la supplenza gli è stata conferita dal Dirigente Scolastico del Liceo

mediante l'uso delle graduatorie di Istituto e per la copertura di un posto vacante disponibile prima della data del 31.12.2006.

Sostiene l'Amministrazione scolastica che, nei casi di conferimento di supplenza al personale ATA mediante l'utilizzo delle graduatorie di circolo o d'istituto, i dirigenti delle scuole e degli istituti non possono conferire supplenze annuali ma soltanto stipulare contratti con effetti fino al termine delle attività didattiche.

Tale assunto non può essere condiviso.

Nel caso di specie trovano applicazione l'art. 4 della L. 3.5.1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nonché l'art. 1, comma 1, del DM 13.12.2000, n. 430 (regolamento attuativo recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario).

In particolare, l'art. 4 della L. 124/1999 prevede vari tipi di supplenza e dispone, nei primi tre commi, espressamente che: "*1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempre che ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di*



*ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".*

*2. alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario".*

*3. nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee".*


Il comma 5 devolve al Ministero della Pubblica Istruzione la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri indicati dai commi 6 e ss del medesimo articolo, nei quali sono indicate le graduatorie dalle quali attingere i nominativi degli aspiranti.

Infine il comma 11 stabilisce che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)... "

Il Decreto Ministeriale n. 430/2000, di attuazione dell'art. 4 della Legge 124/1999, e recante le norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale ATA, all'art. 1, comma 1, ricalca quanto stabilito dall'art. 4, comma 1,2,3 e 11, distinguendo tra supplenze annuali per posti vacanti, supplenze temporanee per posti non vacanti, supplenze temporanee per ipotesi diverse.

Inoltre, il comma 5 dell'art. 1, stabilisce che l'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione competente per territorio nel caso di utilizzazione delle graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del Dlgs 297/94 e, nel caso di esaurimento di queste ultime, degli elenchi provinciali di quei soggetti che abbiano prestato almeno trenta giorni di servizio nelle scuole statali; dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto.

Il comma 6 prevede che il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti da dirigente scolastico e



dall'interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:

- a) per le supplenze annuali il 31 agosto;
- b) per le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
- c) per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizi.

Ebbene, a differenze di quanto sostenuto dall'Amministrazione convenuta, la norma riportata non distingue, ai fini del conferimento di supplenze annuali e temporanee, tra le ipotesi in cui la individuazione degli aspiranti è compiuta dal dirigente dell'amministrazione scolastica competente per territorio e le ipotesi in cui l'individuazione è compiuta dal dirigente scolastico. Di conseguenza, non essendovi una precisa disposizione normativa o un divieto di legge, il dirigente scolastico, pur attingendo dalle graduatorie di istituto, può conferire, al pari del dirigente dell'amministrazione scolastica competente per territorio, sia supplenze temporanee di cui alla lettera b) e c) sia supplenze annuali di cui alla lettera a) nelle ipotesi in cui ne ricorrano i presupposti.

Tale interpretazione trova, altresì, conferma nel comma 11 dell'art. 4 della l. 124/1999, che estende integralmente al personale ATA le disposizioni sulle supplenze dettate per il personale docente, in tal modo prescrivendo un meccanismo unitario per entrambe le categorie.

Ne consegue che ricorrente, essendo stato assunto, a tempo determinato, come supplente per coprire un posto effettivamente vacante in organico e disponibile entro la data del 31.12.2006 e per tutto l'anno scolastico, aveva diritto, ai sensi della normativa in precedenza richiamata, al conferimento di una supplenza annuale con durata fino al 31 agosto 2007.

Sussiste, nel caso di specie, anche il requisito del *periculum in mora*, in quanto risulta pubblicato il nuovo bando di concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali relativi al profilo A e B del personale ATA, e con l'odierna pronuncia il ricorrente si vede riconosciuta una maggiore anzianità di servizio, di due mesi, pari ad un punto nella graduatoria permanente.



Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, e, conseguentemente, deve essere dichiarato illegittimo il termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti, e deve essere condannata l'Amministrazione resistente al riconoscimento, ai fini giuridici, dei diritti del ricorrente conseguenti al servizio da intendersi prestato sino al 31 agosto 2007 anziché fino al 30 giugno 2007.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

visti gli artt. 700 e 669 bis e ss. c.p.c.:

- dichiara l'illegittimità del termine apposto al contratto stipulato dall'Amministrazione convenuta con il ricorrente ~~X X X~~ fissato per il 30 giugno 2007, in luogo del 31 agosto 2007;
- condanna la convenuta al riconoscimento, ai fini giuridici, dei diritti conseguenti al servizio da intendersi prestato sino al 31 agosto 2007, anziché fino al 30 giugno 2007;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1000,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Si comunichi

Sassari, 2.5.2008

Il Giudice

Dott.ssa Alessandra Lucarino

*A. Lucarino*

*Depositato 2.5.08*  
*[Signature]*